

**CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI
PRESSO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**LODO NON DEFINITIVO
PRONUNCIATO DAL COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DAI
SIGNORI:**

Prof. Avv. Salvatore Cimini

(Arbitro con funzioni di Presidente)

Avv. Roberto Li Mura

(Arbitro di parte istante)

Avv. Maria Angela Caponetti

(Arbitro di parte resistente)

NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE R.G.A. 2/20

TRA

GIARRE PARCHEGGI S.R.L., con sede in Caltagirone (CT), Via Circonvallazione di ponente snc, Partita I.V.A. 04610500870, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, geom. Pietro Lo Monaco, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Marco Tita (C.F.: TTIMRC65M12C351C – con indirizzo p.e.c.: marco.tita@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'Avv. Giuseppe Mingardi (C.F.: MNGGPP62C27B428M, con indirizzo p.e.c.: giuseppe.mingardi@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliata in Catania (CT), via Pasubio 33, presso lo Studio dell'Avv. Marco Tita, i quali ai fini del presente procedimento hanno dichiarato che tutte le notificazioni e le comunicazioni potranno essere effettuate, oltre che presso al domicilio eletto, anche mediante trasmissione al numero telefax 095384616, o ai suddetti indirizzi

di posta elettronica certificata;

-parte istante-

E

COMUNE DI GIARRE, codice fiscale 00468980875, partita IVA 05903241007, con sede in Giarre, via Callipoli 81, in persona del Sindaco *pro tempore*, Avv. Angelo D'Anna, rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Luca Ardizzone (C.F.: RDZLCU75S02E290Y – con indirizzo p.e.c.: luca.ardizzone@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'Avv. Grazia Maria Tomarchio (C.F.: TMR GZM 78E51 C351Y, con indirizzo p.e.c.: graziamaria.tomarchio@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliati ai fini del presente atto e del successivo procedimento innanzi al costituendo Collegio Arbitrale, agli indirizzi elettronici già indicati, i quali ai fini del presente procedimento hanno dichiarato di voler ricevere ivi tutte le comunicazioni, nonché -ove occorrente- al domicilio professionale dell'Avv. Grazia Maria Tomarchio in Catania, alla Via Caronda n. 482;

-parte resistente-

IN RELAZIONE

alla controversia insorta relativamente all'esecuzione del "Contratto per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento nonché gestione funzionale del parcheggio multipiano interrato in Piazza Principessa di Jolanda in Giarre", stipulato tra il Comune di Giarre e la Giarre Parcheggi S.r.l., il 29 agosto 2008, rep. n. 998, e registrato a Giarre il 9 settembre 2008 al n. 169 mod. 1.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con Atto d'accesso all'arbitrato, notificato in data 26 novembre 2018, parte

istante ha proposto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domanda di arbitrato nei confronti del Comune di Giarre, nominando contestualmente il proprio arbitro, nella persona dell'Avv. Roberto Li Mura, con studio in Catania, Via Francesco Crispi, n. 247, ed invitando il Comune di Giarre, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a designare il proprio arbitro, rappresentando che alla nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente avrebbe provveduto la Camera Arbitrale.

Giarre Parcheggio s.r.l., nell'atto di accesso all'arbitrato, ha formulato 33 quesiti, lamentando inadempimenti del Comune di Giarre e chiedendo il risarcimento dei danni relativamente all'esecuzione del "Contratto per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento nonché gestione funzionale del parcheggio multipiano interrato in Piazza Principessa di Jolanda in Giarre", del 29 agosto 2008, rep. n. 998, registrato a Giarre il 9 settembre 2008 al n. 169 mod. 1.

Nell'inerzia del Comune di Giarre nella nomina dell'arbitro di parte, la Giarre Parcheggio s.r.l. ha adito il Tribunale di Catania, che, con decreto presidenziale del 2 ottobre 2019, ha designato quale arbitro di parte la dott.ssa Maria Angela Caponetti, Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina.

Il Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 26 febbraio 2020, ha deliberato all'unanimità dei voti di nominare il costituendo Collegio arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Salvatore Cimini, quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell'Avv. Roberto Li Mura, quale componente designato dalla Giarre Parcheggio, della Dott.ssa Maria Angela Caponetti, quale componente designato per il Comune di Giarre.

Con "Atto di resistenza agli arbitri" del 28 aprile 2020, il Comune di Giarre, in persona del Sindaco *pro tempore*, ha articolato le proprie difese, contestando, tra l'altro, in via pregiudiziale: la nullità della clausola compromissoria; la nullità del

procedimento arbitrale per vizio nel conferimento dell'incarico della Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza; difetto di legittimazione passiva di Giarre Parcheggi s.r.l.

Con comunicazione a mezzo pec del 29 aprile 2020, la Camera arbitrale informava dell'avvenuto *“deposito in acconto della spesa di funzionamento del Collegio nel procedimento in oggetto, come disposto dal Consiglio della Camera arbitrale, nella seduta del 25 marzo 2020 e che, pertanto, si può procedere alla costituzione del Collegio”*.

Con comunicazioni a mezzo pec, i membri del Collegio hanno ognuno trasmesso la dichiarazione di disponibilità all'accettazione della nomina.

Con comunicazione a mezzo p.e.c. del 19 maggio 2020, dell'Avv. Marco Tita in qualità di difensore della ricorrente, la Giarre Parcheggi s.r.l. ha dichiarato di ratificare l'atto di nomina ad arbitro, contenuta nell'atto di accesso arbitrale, dell'Avv. Roberto Li Mura del Foro di Catania.

In data 19 maggio 2020 si costituiva il Collegio Arbitrale, nominando quale Segretario il dott. Alex Di Staso e determinando quale sede dell'arbitrato la sede della Camera arbitrale, in Roma, via Marco Minghetti, n. 10.

Sempre nella riunione del 19 maggio 2020, il Collegio, espletati gli adempimenti di rito, al fine di garantire un pieno contraddittorio, assegnava alle parti termine sino al 4 giugno 2020 per il deposito di una prima memoria, per la formulazione delle domande, delle eccezioni e conclusioni, anche riconvenzionali, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande, nonché per la proposizione di eventuali difese ed eccezioni, di rito e di merito; termine sino al 19 giugno 2020 per il deposito di una seconda memoria, per la precisazione e la modifica delle domande rese necessarie dalle difese avversarie, nonché per la proposizione delle eccezioni e difese che siano conseguenza delle domande, eccezioni e difese proposte dall'altra parte nella prima memoria, nonché per la produzione di documenti e per le richieste

istruttorie; termine sino al 30 giugno 2020 per il deposito di una terza memoria, per la replica alle domande, eccezioni, difese nuove o modificate proposte dall'altra parte nella seconda memoria, per la proposizione delle eccezioni che siano conseguenza delle domande, eccezioni o difese stesse, nonché per la produzione di documenti e le richieste istruttorie, in prova contraria e controprova; fissava l'udienza al 14 luglio 2020 per il tentativo di conciliazione, la trattazione delle questioni di rito e di merito e la discussione delle eventuali richieste istruttorie.

Le parti, entro i termini previsti, presentavano le memorie, articolando ulteriormente le loro posizioni. In particolare, nella prima memoria, presentata il 3 giugno 2020, Giarre Parcheggi s.r.l. ha sviluppato 39 quesiti e ha chiesto al Collegio arbitrale di disporre consulenza tecnica d'ufficio; nella seconda e terza memoria (presentate rispettivamente in data 19 giugno 2020 e 30 giugno 2020) Giarre Parcheggi s.r.l. ha risposto alle allegazioni difensive articolate nelle memorie del Comune di Giarre. In data 3 giugno 2020 il Comune di Giarre presentava la prima memoria insistendo sulle questioni pregiudiziali e preliminari di merito e articolando le proprie difese sulle questioni di merito, chiedendo al Collegio arbitrale il rigetto della domanda arbitrale formulata da Giarre Parcheggi S.r.l. e di decidere, in via pregiudiziale e preliminare, sui seguenti quesiti: accertare e dichiarare l'invalidità, inefficacia e/o comunque la nullità della clausola arbitrale e conseguentemente la carenza di giurisdizione e/o di competenza del Collegio Arbitrale; accertare e dichiarare che sussistono vizi nel conferimento dell'incarico di Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza, violazione delle regole a garanzia del contraddittorio e abuso del diritto; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla Giarre Parcheggi S.r.l., nonché di dichiarare nel merito inammissibili le domande, di rigettarle integralmente e, in subordine, accertare e limitare la richiesta di risarcimento

danni; ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che è dovuta la somma di 110.000 euro *ex art. 11* della Convenzione; con la seconda e terza memoria (presentate rispettivamente in data 19 giugno e 30 giugno 2020) il Comune di Giarre ha replicato alle deduzioni formulate da parte istante, insistendo nei quesiti formulati e nel rigetto di quelli attorei. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, il Comune di Giarre, nella terza memoria, ha preso atto ed aderito all'eccezione di litispendenza formulata da Giarre Parcheggi s.r.l.

In data 14 luglio 2020 si è svolta l'udienza con modalità telematiche. Le parti si sono presentate come specificato nel verbale di udienza. Il Collegio, valutata la stretta pregiudizialità di alcune delle questioni di rito sollevate dalla parte resistente e considerata la necessità di decidere in via autonoma e definitiva su tali questioni, ha chiesto alle parti di articolare le proprie difese sulle seguenti questioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Giarre: nullità della clausola compromissoria; nullità del procedimento arbitrale per vizio nel conferimento dell'incarico della Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza. Le parti hanno svolto le proprie difese insistendo ciascuna sulle proprie posizioni, come specificato nel verbale di udienza. Al termine il Collegio si è riservato di decidere sulle questioni trattate.

Il Collegio si è riunito in Camera di Consiglio in data 21 luglio 2020, 18 agosto 2020 e 25 agosto 2020 per procedere all'esame delle questioni pregiudiziali di rito trattate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di resistenza agli arbitri del 28 aprile 2020 il Comune di Giarre ha formulato, in via pregiudiziale, tra l'altro, le seguenti eccezioni, ribadite anche nelle memorie presentate successivamente:

- 1) Nullità della clausola compromissoria;

- 2) Nullità del procedimento arbitrale: vizio nel conferimento dell'incarico della Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza, violazione delle regole a garanzia del contraddittorio, abuso del diritto.

Tali eccezioni sollevano questioni pregiudiziali di rito che potrebbero rilevarsi assorbenti rispetto alle altre questioni di merito relative ai fatti costitutivi del diritto azionato.

Il Collegio arbitrale, pertanto, valutata la stretta pregiudizialità delle predette questioni, che coinvolgono la stessa competenza arbitrale, ritiene di dover decidere in via autonoma e definitiva sulle stesse, preliminarmente rispetto alle altre questioni pregiudiziali e di merito.

2. Con atto di resistenza agli arbitri del 28 aprile 2020 e nelle memorie successive, il Comune di Giarre ha anzitutto rilevato, in via pregiudiziale, la nullità della clausola compromissoria, chiedendo agli Arbitri di accertare e dichiarare l'invalidità, inefficacia e/o comunque la nullità della clausola arbitrale e, conseguentemente, la carenza di giurisdizione e/o di competenza del Collegio arbitrale.

La censura è infondata.

2.1. Il Comune resistente ha formulato l'eccezione di nullità della clausola compromissoria evidenziando che la domanda avanzata dalla Giarre Parcheggi s.r.l. è fondata sulla clausola arbitrale contenuta nell'art. 19 del contratto di affidamento in concessione del 29 Agosto 2008, rep. 998.

Ha quindi rilevato che tale clausola arbitrale è nulla per violazione dell'art. 3, comma 2, D.L. 180/1998, conv. con modifiche nella L. 267/1998, con il quale si è fatto divieto di apposizione di clausole compromissorie per la composizione di controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, successivamente esteso in via generale a tutte le opere pubbliche dall'art. 3, commi 19, 20 e 21, della Legge

244/2007.

Rileva altresì che gli interventi legislativi successivi registratisi in materia, sebbene aprano alla possibilità di compromissione in arbitri delle controversie tra P.A. e concessionari su diritti soggettivi derivanti dalla loro esecuzione, ne subordinano l'efficacia alla previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Così l'art. 241, comma 1, D. Lgs.163/2006 e l'art. 1, commi 19-25, L. 190/2012, che l'ha modificato.

Quest'ultimo articolo (art. 1 L. 190/2012), in particolare, al suo comma 25 sancisce che: *“Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge”*.

Da tale ultima disposizione, ad avviso di parte resistente, si ricaverebbe l'inefficacia delle clausole arbitrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della norma richiamata. A conferma di tale interpretazione viene citata la delibera n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Parte resistente insiste, in particolare, sulla mancanza di una autorizzazione motivata all'arbitrato da parte dell'organo di governo dell'ente, ritenendo tale requisito necessario per affermare l'efficacia della clausola compromissoria, richiamando a tal fine la giurisprudenza in materia (Cass. civile, Sez. VI, 6 dicembre 2017, n. 29255; Corte Cost., 9 giugno 2015, n. 108 e 6 maggio 2016, n. 99).

2.2. È utile, preliminarmente, ricostruire il frastagliato quadro normativo che regola la materia in esame.

Con l'art. 3, comma 2, del D.L. 180/1998 (convertito con modificazioni dalla L. 267/1998), è stato fatto divieto di introduzione di clausole compromissorie per la composizione di controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzioni colpite da calamità naturali.

Con l'art. 32, comma 1, della L. 109/1994 (c.d. legge Merloni) è stato disposto

che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

L'art. 150, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994) ha stabilito che: *“Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici”* e l'arbitrato ha natura rituale. Questo articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 256 del D.lgs. 163/2006.

La legge n. 166 del 2002, intervenendo sull'art. 32 della c.d. legge Merloni, ha abrogato il divieto, ossia ogni disposizione (*in primis*, quella del decreto-legge n. 180/1998) che prevedesse limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie in tema di lavori pubblici.

Il decreto-legge n. 15 del 2003 (convertito dalla legge n. 62 del 2003) ha reintrodotto il divieto nelle controversie (che per brevità potremmo definire) da calamità, presentandosi ufficialmente come legge di interpretazione autentica (e così munita di efficacia retroattiva).

L'art. 253, comma 34, del vecchio codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006), nel confermare in sede di disciplina transitoria l'abrogazione del divieto, ossia di qualsiasi disposizione limitativa di mezzi di risoluzione delle controversie nell'intero settore, ha espressamente fatto salvo il disposto tanto del decreto-legge n. 180/1998, quanto del decreto-legge n. 15/2003.

L'art. 241 del D.lgs. 163/2006 ha poi attribuito alle parti la facoltà di deferire ad arbitri le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, senza ulteriori specificazioni.

Tuttavia, subito dopo, con la L. 244/2007, ai commi 19, 20, 21 e 22 dell'art. 3, è

stato introdotto in capo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 il divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi, con conseguente nullità delle clausole arbitrali e obbligo di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista dalle clausole arbitrali. Dall'entrata in vigore della legge la giurisdizione spettava al giudice ordinario.

Dopo qualche giorno, però, l'art. 15 del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, ha previsto un differimento dell'entrata in vigore del predetto divieto statuendo che: *“Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.”* Il termine di entrata in vigore del divieto al ricorso all'arbitrato nei contratti pubblici è stato poi ulteriormente differito al 30 marzo 2009 dall'art. 1-ter del D.L. 162/2008, convertito con modificazioni in legge 201/2008, e, infine, è stato differito al 31 dicembre 2009 a seguito della conversione in L. 14/2009 del D.L. 207/2008. La nuova proroga ha consentito alle Amministrazioni pubbliche di continuare a inserire nei contratti pubblici, sino al termine dell'anno 2009, la clausola compromissoria, con la previsione della decadenza automatica dei collegi arbitrali costituiti successivamente al 31 dicembre 2009. I collegi arbitrali potevano evitare la decadenza automatica esclusivamente qualora la clausola compromissoria non prevedesse la facoltà di declinare la competenza arbitrale.

I commi 19, 20 e 21 dell'art. 3 della L. 244/2007 sono stati infine abrogati dall'art. 15, comma 5, del D.lgs. n. 53 del 2010.

Sempre il D.lgs. 53/2010 ha modificato l'art. 241 del D.lgs. 163/2006 aggiungendo, tra l'altro, il comma 1-bis, ove si prevedeva che la *“stazione*

appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione?

La L. 190/2012, all'art. 1, comma 19, ha modificato ulteriormente l'art. 241 del D.Lgs. 163/2006, prevedendo la validità della clausola arbitrale previa autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

Il comma 25 dell'art. 1 della L. 190/2012 ha escluso l'applicazione del comma 19 (validità dell'arbitrato previa autorizzazione dell'amministrazione) agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge. Quindi la nuova norma si applica agli altri casi (agli arbitrati non conferiti o autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge), con la rilevante conseguenza che dovranno ritenersi inefficaci quelle clausole compromissorie, ancorché contrattualmente assunte dalle parti, non previamente autorizzate dall'organo di governo.

In tal senso si orienta la determina ANAC (o meglio AVCP) n. 6/2013, la quale ritiene che la disposizione del comma 19 dell'art. 1 della L. 190/2012 deve essere interpretata nel senso che in assenza di previa autorizzazione dell'organo di governo (non prevista dalla normativa previgente) vi è la sopravvenuta nullità delle clausole compromissorie contenute nei bandi di gara antecedenti all'entrata in vigore della norma, con salvezza dei soli arbitrati già conferiti o autorizzati prima di detta data (art. 1, comma 25), laddove per arbitramento conferito deve intendersi quello in cui l'ente abbia operato la designazione (con conseguente accettazione) dell'arbitro; per arbitramento autorizzato deve, invece, intendersi l'arbitramento per il quale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, sia intervenuto il consenso dell'ente di appartenenza dell'arbitro, se del caso da

parte dell'organo di autogoverno.

La Corte cost. n. 108/2015, offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, chiarisce che il comma 19 dell'art. 1 della L. 190/2012 determina l'inefficacia sopravvenuta delle clausole compromissorie stipulate antecedentemente al 2012 per mancanza della previa autorizzazione governativa. Tuttavia, è possibile far ricorso all'arbitrato ove tale autorizzazione intervenga successivamente. L'autorizzazione successiva ha efficacia retroattiva, ed essa può essere desunta anche da atti o comportamenti concludenti idonei a far emergere la volontà di attivare la clausola arbitrale da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

Il d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'art. 209, comma 1, attualmente in vigore, dispone che: *“Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri”*, precisando, al co. 3, che è *“nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.”*

L'art. 217 del D.lgs. n. 50/2016 ha poi abrogato integralmente il D.lgs. 163/2006 e l'art. 1, commi da 19 a 25, della L. 190/2012.

L'attuale art. 216, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (come integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 57) prevede infine che *“le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice”*.

2.3. Tanto premesso, si deve evidenziare che il contratto in cui è inserita la

clausola compromissoria (all'art. 19) è stato stipulato tra il Comune di Giarre e la Giarre Parcheggi s.r.l. il 29 agosto 2008, sotto la vigenza del D. Lgs. 163/2006, che prevedeva all'art. 241 la possibilità di compromissione in arbitri delle relative controversie, senza aggiungere nulla (non si richiedeva, quindi, la previa autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione).

Non era in vigore, invece, in quel periodo la L. 244/2007, la quale all'art. 3, commi 19, 20 e 21, aveva introdotto in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi. Come visto *supra* (al punto 2.2.), infatti, il termine di entrata in vigore del divieto di arbitrato è stato differito al 31 dicembre del 2009 dalla disciplina successiva (art. 15 del D.L. 248/2007; art. 1-*ter* del D.L. 162/2008, convertito con modificazioni con L. 201/2008; D.L. 207/2008 conv. con L. 14/2009). Peraltro, i commi 19, 20 e 21 dell'art. 3 della L. 244/2007 sono stati successivamente abrogati dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 53/2010.

Ne consegue quindi la validità della clausola compromissoria prevista dall'art. 19 del contratto stipulato il 29 agosto 2008 tra il Comune di Giarre e il concessionario Giarre Parcheggi s.r.l., tenuto anche conto del fatto che, nel 2008, anno di stipula del contratto, l'allora vigente art. 241 del D.Lgs. 163/2006 consentiva la possibilità di compromissione in arbitri delle relative controversie, senza richiedere alcuna autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'ente.

2.4. Il Comune resistente invoca in ogni caso la violazione dell'art. 1, comma 19, della L. 190/2012, che, come sopra detto, ha riscritto l'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 stabilendo che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

Tale norma aggiunge che l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.

Parte resistente, nel sottolineare che nel caso di specie non v'è stata alcuna autorizzazione all'arbitrato da parte del Comune di Giarre, richiama la giurisprudenza della Cassazione in materia ove si afferma che: *“La clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, pur restando valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A., introdotta dall'art. 1, comma 19, della predetta legge, la quale tuttavia non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione - comunque non desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria - intervenga successivamente”* (Cass. civ., Sez. VI, 6 dicembre 2017, n. 29255).

Tale prospettazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che l'art. 217, comma 1, lettera ii), del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) ha espressamente abrogato i commi da 19 a 25 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, facendo venir meno quelle disposizioni richiamate che comportavano la necessità dell'autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

Ne consegue che, a seguito della suddetta abrogazione, la mancanza della previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione non inficia più l'efficacia e la validità della clausola compromissoria, che ritorna ad essere nuovamente efficace e, in quanto tale, pienamente vincolante per le parti (così Tribunale di Roma, Sez. XVII, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4298).

Infatti, alla luce dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016, “le controversie su diritti

soggettivi, derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri", non necessitando più di alcuna autorizzazione preventiva motivata da parte dell'organo di governo della pubblica amministrazione (così Tribunale di Roma, Sez. XVII, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4298). E ciò a decorrere dal 19 aprile 2016, giorno di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. Disciplina quindi che si applica al giudizio arbitrale *a quo*, promosso dopo quella data (Corte cost., ord. n. 58/2019, precisa che le predette abrogazioni non sono retroattive e non operano quindi nei giudizi instaurati prima della data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici).

Va aggiunto che l'art. 216, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (come integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) diversamente dall'art. 1, comma 25, della L. 190 del 2012, prevede che "le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice".

La nuova disposizione fa espresso riferimento alle "procedure" di arbitrato con la conseguenza che essa si riferisce, come notato in dottrina, solo alle disposizioni aventi natura processuale (nomina degli arbitri, incompatibilità, termini, ecc.), che trovano così immediata applicazione anche ai contratti i cui bandi erano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, ma non anche alle altre disposizioni, come la validità delle clausole compromissorie (v. art. 209, comma 3, D.lgs. 50/2016), che hanno natura procedimentale e negoziale. La norma processuale è infatti quella che disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento giurisdizionale, non quella che precisa

particolari modalità indispensabili ai fini della validità ed efficacia della norma contrattuale (in tal senso, ad esempio, Trib. Padova, Sez. II, 30 agosto 2019, che ha chiarito che l'art. 1341 c.c., pur comportando la nullità della clausola compromissoria priva di espressa sottoscrizione specifica, non è una norma processuale).

2.5. Le ragioni testé prospettate appaiono dirimenti ai fini della decisione sulla nullità o, più correttamente, inefficacia della clausola compromissoria.

Si deve aggiungere, tuttavia, che parte istante rileva che la questione della inefficacia della clausola arbitrale è superata anche dal costituirsi del giudicato implicito sulla validità della stessa, posto che nel giudicato incardinato innanzi al G.O., opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Giarre, il Comune ha sollevato eccezione di incompetenza, chiedendo l'attivazione della clausola arbitrale, e la Giarre Parcheggi s.r.l. vi ha aderito. Di conseguenza, il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, con sentenza n. 159 del 28 giugno 2013, ha revocato il decreto ingiuntivo, escludendo la propria giurisdizione. Sul punto non è stato proposto regolamento di competenza.

Parte istante sottolinea che in tal modo si è formato il giudicato implicito sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria (art. 19 del contratto), sull'autorizzazione dell'arbitrato e sulla manifestazione della volontà del Comune di Giarre di attivare il procedimento arbitrale in applicazione della normativa sui contratti pubblici. Aggiunge che l'eccezione di parte resistente in ordine alla validità e alla persistente efficacia della clausola compromissoria è inammissibile anche in quanto proveniente dai difensori del Comune di Giarre, i quali hanno agito in aperto contrasto con la manifestazione di volontà dell'Ente di autorizzare ed attivare l'arbitrato per la risoluzione della controversia insorta con il Comune e decisa con la predetta sentenza del 28 giugno 2013.

Alla luce di quanto esposto *supra*, al punto 2.4., non è necessario prendere in

considerazione i predetti rilievi in ordine alla formazione del giudicato implicito, anche tenuto conto del fatto che, come chiarito dalla giurisprudenza, la “*sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti. Ne consegue che il giudicato derivante dall'omessa impugnazione di quella statuizione è meramente formale, preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autorità giudiziaria, né spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale, che non è la prosecuzione di quello originariamente instaurato, ma costituisce una definizione negoziale della lite, la cui previsione comporta l'improponibilità suddetta per effetto della rinuncia delle parti alla giurisdizione*” (così Cass. 8 ottobre 2014, n. 21213).

Il Collegio evidenzia tuttavia che non può non vedersi nel comportamento del Comune resistente – volto ad eccepire l'incompetenza del giudice ordinario rispetto a quello arbitrale nel procedimento ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre – una natura inequivoca idonea a far “*emergere la volontà di secondare la clausola arbitrale, anche prescindendo da una manifestazione espressa in tal senso*” (Tar Lazio, sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2423) ovvero di provvedimento implicito nel senso chiarito dal Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate dall'A.N.A.C. nella determina n. 13/2015.

Il Comune di Giarre, infatti, nel sollevare in giudizio l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario ha manifestato inequivocabilmente la propria volontà di autorizzare l'arbitrato, concretizzando così anche il requisito richiesto dalla normativa del 2012 (o dall'art. 209, comma 3, D.Lgs. 50/2016) in ordine all'autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'ente, atteso che, come precisato nella determina dell'ANAC n. 13/2015 e dalla giurisprudenza

amministrativa ivi richiamata, per i contratti antecedenti al 28 novembre 2012, come nel caso di specie, l'autorizzazione può anche non essere espressa, ma risultare da comportamenti inequivoci idonei a far emergere la volontà di secondare la clausola arbitrale (come, ad es., il sollevamento dell'eccezione circa il difetto di competenza del giudice ordinario in favore del giudizio arbitrale).

2.6. La difesa di parte resistente eccepisce inoltre che le parti “congiuntamente” hanno escluso la competenza arbitrale allorché il Comune di Giarre ha formulato il bando di gara a seguito dell'indizione della licitazione privata e, all'art. 16.5 è stato pattuito: *“È escluso in ogni caso il ricorso al procedimento arbitrale. La decisione delle controversie sarà devoluta al Giudice competente”*.

Premesso che il bando è imputabile solo al Comune di Giarre e non anche ai partecipanti alla gara, non possono in ogni caso assumere valenza i contenuti del bando, superato com'è stato dal contratto concessorio, dal quale si evince chiaramente la concorde volontà delle parti di devolvere ad arbitri la risoluzione delle controversie nella interpretazione e nella esecuzione del contratto. L'art. 19 del contratto oggetto del presente procedimento dispone infatti che: *“Qualsiasi controversia di natura tecnica o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso e/o al termine della concessione, sarà deferita alla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 150 del D.P.R. 554/1999”*, senza prevedere alcuna facoltà di declinare il procedimento a favore del G.O. (anche se vi è un erroneo richiamo all'art. 150 del D.P.R. 554/1999, all'epoca di stipulazione del contratto non in vigore perché abrogato dall'art. 256 del D.lgs. 163/2006).

La prevalenza del contratto sul bando di gara, in caso di disposizioni contrastanti, come nel caso di specie, è chiaramente affermata dalla giurisprudenza, la quale precisa che la sottoscrizione del contratto determina *“il passaggio dalla fase amministrativa preordinata alla scelta del contraente, disciplinata dalle regole della evidenza pubblica, a quella privatistica attinente alla esecuzione dell'appalto,*

sottoposta alle norme di diritto comune, in virtù delle quali il rapporto tra l'appaltatore e l'amministrazione committente resta assoggettato esclusivamente alle condizioni risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al bando di gara, il cui contenuto deve ritenersi definitivamente superato per effetto dell'esaurimento della sua funzione. Ai fini della individuazione degli obblighi dell'appaltatore occorre quindi fare riferimento al contratto e ai documenti a esso allegati (Cass., Sez. 1, Sent. n. 21592 del 13/10/2014, Rv. 632540 - 01). A maggior ragione al tenore degli atti contrattuali non può pretendere di sottrarsi proprio l'Amministrazione che abbia formato, introdotto e comunque approvato le clausole modificative di quelle del bando di gara" (così Cass. civile, Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4259). La Suprema Corte chiarisce che anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato 15 aprile 2009, n. 235; Id., 10 novembre 2005, n. 6826) "assegna al bando di gara la precipua funzione di regolare il procedimento di aggiudicazione e non già, come gli strumenti negoziali stipulati a valle dell'aggiudicazione, il rapporto contrattuale fra la Pubblica Amministrazione e il privato" (Cass., Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4259). E ciò – precisa ancora la Cassazione – è tanto più convincente quando la disposizione contrastante riguarda la clausola compromissoria, dunque una clausola che non attiene al contenuto sostanziale di diritti ed obblighi della stazione appaltante e dell'impresa, ma riguarda l'aspetto processuale e i mezzi di tutela giurisdizionale, dimodoché non viene ad incidere sulla *par condicio* dei partecipanti alla gara, neppure in via indiretta (Cass., Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4259).

In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Collegio arbitrale reputa non accoglibile l'eccezione in ordine alla validità e all'efficacia della clausola compromissoria.

3. Con atto di resistenza agli Arbitri del 28 aprile 2020, e nelle memorie successive, il Comune di Giarre ha anche formulato eccezione di nullità del procedimento arbitrale per vizio nel conferimento dell'incarico della Giarre

Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza, violazione delle regole a garanzia del contraddittorio, abuso del diritto.

La censura è infondata.

3.1. Con atto di accesso arbitrale sottoscritto in data 11 novembre 2018 e notificato il 26 novembre 2018, il difensore della Giarre Parcheggi s.r.l., investito della rappresentanza e difesa nell'odierno procedimento arbitrale, procedeva alla nomina (*rectius*, designazione) dell'Avv. Roberto Li Mura quale arbitro per conto della Giarre Parcheggi s.r.l.

Con successivo atto, digitalmente sottoscritto e comunicato a mezzo pec, del 19 maggio 2020, il legale rappresentante *pro tempore* della Giarre Parcheggi s.r.l. ratificava l'atto di nomina ad arbitro contenuta nell'atto di accesso arbitrale.

La difesa del Comune di Giarre ha eccepito la nullità del giudizio arbitrale per vizio nella nomina dell'arbitro da parte della Giarre Parcheggi s.r.l., sostenendo che, con la procura originariamente conferita, la parte non aveva attribuito direttamente al difensore il potere di nomina dell'arbitro, reputando a tal fine necessaria una procura speciale antecedente all'atto in questione; ha eccepito altresì la correzione a penna della data sulla procura. Nell'udienza svolta il 14 luglio 2020, la difesa del comune resistente ha fatto conseguire alla pretesa efficacia *ex nunc* della ratifica, l'invalidità della nomina e la violazione della tempistica di 20 giorni imposta dalla norma affinché la parte che riceve la domanda di arbitrato possa assumere le proprie determinazioni.

Di contro, la difesa della Giarre Parcheggi s.r.l. ha sostenuto la validità dell'atto di nomina dell'arbitro in virtù dell'efficacia retroattiva del successivo atto di ratifica.

Sul punto, va anzitutto evidenziato che, ai sensi dell'art. 209, comma 4, D.Lgs. 50/2016, la nomina degli arbitri spetta al Collegio arbitrale istituita presso l'ANAC, mentre alle parti è riservato il potere di designare l'arbitro di propria

competenza nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza a tale domanda.

Giarre Parcheggi s.r.l. (pur facendo riferimento alla nomina invece che alla designazione) ha designato nella domanda di arbitrato l'Avv. Roberto Li Mura quale arbitro di parte, conferendo nella procura mandato ai difensori (Avv.ti Marco Tita e Giuseppe Mingiardi) di rappresentarli e difenderli nel procedimento arbitrale, concedendogli ogni facoltà di legge.

Tanto premesso, l'eccezione di invalidità della nomina dell'arbitro non può in ogni caso essere accolta in quanto Giarre Parcheggi s.r.l. ha sanato retroattivamente il preteso vizio mediante ratifica.

Invero, come desumibile dall'art. 810 c.p.c., la nomina (*rectius*, designazione, visto l'art. 209, comma 4, D.Lgs. 50/2016) dell'arbitro, per essere valida, deve essere posta in essere da un procuratore speciale munito di procura negoziale o dalla parte personalmente.

Non essendo la nomina un atto meramente esecutivo della convenzione di arbitrato, per la sua validità è richiesta l'osservanza degli stessi requisiti dell'atto che integra: forma scritta e sottoscrizione della parte. È questa la ragione in base alla quale tale potere deve essere espressamente conferito al difensore nella procura alle liti.

Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, la nomina dell'arbitro compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri o che abbia ecceduto i poteri conferiti (*falsus procurator*), è suscettibile di ratifica *ex tunc*, ai sensi dell'art. 1399 c.c., da parte dell'interessato titolare del rapporto controverso, in quanto atto di indiscutibile natura negoziale (*ex multis*, Cass. civ. n. 6866/1992; Id., n. 3389/2001; Id., n. 17935/2009).

Anche la ratifica richiede la medesima veste formale dell'atto di nomina, come confermato dalla giurisprudenza: “*la forma scritta “ad substantiam” richiesta per la nomina degli arbitri (in virtù sia della natura negoziale dell'atto, ricollegantesi al compromesso*

per il quale detta forma è prescritta, sia della necessità che l'atto stesso sia notificato) è richiesta anche per la ratifica della nomina stessa” (Cass., Sez. I, 26 settembre 1997, n. 9453).

Il termine “ratifica” ricorre in plurime disposizioni del codice civile, tra cui l’art. 1711 c.c., ai sensi del quale il mandante ha la facoltà di ratificare l’atto compiuto dal mandatario che ecceda i limiti del mandato. Appare evidente che, sul piano funzionale, la *ratio* comune a tutti i tipi di ratifica contemplati dall’ordinamento è quella di consentire ad un soggetto di recuperare gli effetti degli atti incidenti sulla propria sfera giudica compiuti da un soggetto privo di adeguata legittimazione, quando, sulla base di una valutazione *ex post*, li reputi a sé vantaggiosi. Per tale ragione la ratifica presuppone che il *falsus procurator* non abbia agito nel proprio esclusivo interesse. In tale ottica, l’ordinamento giuridico valuta positivamente l’interesse della parte di ratificare l’atto compiuto dal *falsus procurator*, in quanto espressione di autonomia privata meritevole di tutela e per le esigenze di economia processuale che essa soddisfa.

In questo quadro, si osserva che le condizioni per una valida ratifica sono certamente rispettate nel caso sottoposto all’esame del Collegio. In particolare, sul piano formale, appare rispettata la forma scritta richiesta per la ratifica, in quanto essa è effettuata con atto successivo, sottoscritto e notificato a mezzo pec il 19 maggio 2020; sul piano funzionale, è evidente e inequivoca la volontà della parte legittimata di giovarsi mediante ratifica degli effetti dell’atto compiuto dal difensore non munito di poteri, nell’esercizio della propria libertà di autonomia negoziale, in quanto rispondente al proprio interesse di proseguire il procedimento arbitrale, non emergendo da alcun atto una sua contraria volontà o interesse. Pertanto, sussiste anche la condizione negativa della non incompatibilità tra l’interesse perseguito dal soggetto legittimato e quello perseguito dal difensore privo di poteri rappresentativi.

3.2. Il Comune di Giarre eccepisce inoltre la violazione delle regole del

contraddittorio lamentando che la dilazione di tempo nella costituzione del Collegio arbitrale non ha consentito a parte resistente di compiere gli atti procedurali e sostanziali *ad hoc*.

Nell'atto di resistenza agli arbitri, la difesa del Comune di Giarre ricapitola gli eventi che hanno dato corso all'avvio del procedimento arbitrale, evidenziando che con atto del 14 novembre 2016, per effetto del mandato sottoscritto in data 11 dicembre 2017, poi rettificato all'11 novembre 2018, notificato il 23 novembre 2018 e pervenuto all'ente il successivo 26 novembre 2018, la Giarre Parcheggio s.r.l. ha notificato atto di accesso agli arbitri, assegnando il termine per la nomina del proprio arbitro. La difesa del Comune resistente precisa che, tenuto conto della volontà di non portare avanti il procedimento da parte di Giarre Parcheggio s.r.l. (volontà non dimostrata però in atti) e del lungo lasso di tempo intercorso, il Comune di Giarre non ha inteso nominare il proprio Arbitro, poi nominato dal Tribunale di Catania, con decreto presidenziale del 2 ottobre 2019. Ricorda altresì che in data 27 febbraio 2020 è pervenuta la comunicazione da parte della Camera arbitrale di deposito degli atti e di nomina del Collegio arbitrale.

Ora è vero che è passato un periodo di tempo molto ampio nella fase preliminare di costituzione del Collegio arbitrale, tuttavia non è chiaro in che modo e soprattutto quali regole del contraddittorio siano state violate, tenuto anche conto del fatto che, come rileva la stessa difesa del Comune di Giarre, non ci sono termini perentori previsti dalla legge per la definizione della fase iniziale di costituzione del Collegio. Il contraddittorio, inoltre, si svolge nel procedimento e nel processo, non nella fase preliminare di costituzione del Collegio arbitrale.

L'eccezione non può pertanto essere accolta.

3.3. Il Comune di Giarre lamenta infine l'abuso di diritto. Tale eccezione tuttavia

è generica e, comunque, non fondata, in quanto il diritto esercitato da parte istante non eccede i limiti, le modalità e le funzioni stabilite dall'ordinamento giuridico. In particolare, manca uno degli elementi caratterizzanti l'abuso del diritto, vale a dire la sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è costretta la controparte.

L'eccezione, di conseguenza, non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, come innanzi composto, non definitivamente pronunciando in ordine alle controversie insorte tra Giarre Parcheggi s.r.l. e Comune di Giarre in relazione al “Contratto per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento nonché gestione funzionale del parcheggio multipiano interrato in Piazza Principessa di Jolanda in Giarre”, del 29 agosto 2008, rep. n. 998 e registrato a Giarre il 9 settembre 2008 al n. 169 mod. 1, così decide:

- rigetta l'eccezione di invalidità, inefficacia e/o comunque nullità della clausola arbitrale formulata dal Comune di Giarre;
- rigetta l'eccezione di nullità del procedimento arbitrale per vizio nel conferimento dell'incarico della Giarre Parcheggi s.r.l. e difetto di rappresentanza, violazione delle regole a garanzia del contraddittorio, abuso del diritto, formulata dal Comune di Giarre;
- dichiara la propria competenza a decidere della controversia;
- si riserva ogni ulteriore determinazione in rito e in merito e rinvia al lodo definitivo la decisione di ogni diversa questione o domanda, ivi compresa quella relativa alle spese del presente procedimento;
- ai sensi dell'art. 820, comma 4, lett. c), c.p.c., proroga di 180 (centottanta) giorni il termine per la pronuncia del lodo definitivo.

Manda al Segretario per il deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Il presente lodo, redatto in triplice originale (uno per ciascuna delle parti oltre l'originale per il fascicolo d'ufficio), è deliberato all'unanimità da tutti gli Arbitri riuniti in conferenza personale telematica nei giorni 21 luglio 2020, 18 agosto 2020 e 25 agosto 2020 e sottoscritto da ciascuno di essi nel luogo e nel giorno indicato accanto a ciascuna sottoscrizione.

Prof. Avv. Salvatore Cimini (Presidente)

Avv. Roberto Li Mura (Arbitro)

Avv. Maria Angela Caponetti (Arbitro)